



COMUNE DI MONTENERODOMO

PROVINCIA DI CHIETI

"Croce di guerra al valor militare"

Piazza B. Croce, n. 1 66010 Montenerodomo (CH) – C.F. e partita IVA 00253540694 – Tel. 0872/960109 – Fax 0872/960058

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 2 DEL 10-01-2024

Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO PER GLI AUTOCARRI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 7,5 TONNELLATE LUNGO LE STRADE COMUNALI DI C.DA SELVONI, LAGO SARACENO, BOSCO BARONE, CASALE E MARANGOLA.

L'anno duemilaventiquattro addì dieci del mese di gennaio, il Sindaco PICCOLI ANGELO

ACCERTATA la presenza di numerosi avvallamenti del fondo stradale localizzati in vari punti della strade comunali delle Contrade Selvoni, Lago Saraceno, Bosco Barone, Casale e Marangola;

ACCERTATA altresì che tali criticità sono da attribuire al transito di mezzi pesanti divenuto ormai una consuetudine lungo tali percorsi.

RITENUTO necessario procedere a stabilire adeguati divieti e limitazioni di carattere permanente lungo tutto il percorso delle strade comunali in oggetto in relazione non solo alle esigenze della circolazione, ma anche alle caratteristiche strutturali delle strade stesse che non consentono un traffico ordinario di veicoli di massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate.

VISTI gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

VISTI gli artt.23 e 62 del vigente Statuto Comunale;

ORDINA

L'istituzione dalla data della presente del divieto di transito permanente ai veicoli di massa e pieno carico superiore a 7,5 tonnellate lungo tutto il percorso delle strade Comunali di C.da Selvoni, Lago Saraceno, Bosco Barone, Casale e Marangola.

DISPONE

- 1) Che in deroga a quanto sopra ordinato possono essere rilasciate autorizzazioni di transito per comprovati necessari motivi;
- 2) Che non sono soggetti ai suddetti divieti i mezzi di proprietà comunale, quelli adibiti ad interventi di assistenza pubblica e di pubblica utilità, quelli di soccorso e di pronto intervento, i mezzi delle attività edili, agricole, artigianali e commerciali di cittadini che risiedono nelle zone interessate dal divieto.
- 3) La pubblicazione dell'Ordinanza de qua all'Albo pretorio on-line del Comune di Montenerodomo e sul sito istituzionale dell'Ente;
- 4) di demandare il personale dell'Ufficio Tecnico dell' esecuzione della presente ordinanza e della predisposizione di apposita ed idonea segnaletica;
- 5) Di demandare altresì al personale incaricato di mansioni di Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica la vigilanza per la puntuale osservanza della presente;
- 6) Che per la trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dalle norme del D.Lgs. n. 285/92;
- 7) A norma dell'art. 3 comma 4, della Legge n. 241 del 7 Agosto 1990, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. n. 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale;
- 8) In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di sessanta giorni, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP., con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento approvato con D.P.R. n. 495/92.

Dalla Residenza Municipale, addì 10 gennaio 2024

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
PICCOLI ANGELO

N. 11 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio Online per giorni 15 consecutivi dal 10-01-2024 al 25-01-2024.

Montenerodomo, 10-01-2024.

IL Responsabile pubblicazione
sig. ANGELO PICCOLI